

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

4

PROPOSTA DI LEGGE

INTERVENTI PER FAVORIRE IL CONSOLIDAMENTO E LO SVILUPPO DELLE COLTURE DA

RINNOVO PER IL POTENZIAMENTO DEL SETTORE BIETICOLO-SACCARIFERO

Relatore: Dell'Aquila

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

2

RELAZIONE

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,  
da alcuni anni a questa parte il settore bieticolo-saccarifero italiano, uno dei più importanti sia ai fini del reddito che dell'occupazione è entrato in uno stato di profonda crisi, determinato, tra l'altro, dalla progressiva riduzione dei margini economici di coltivazione e dallo stato di insolvenza in cui si sono venuti a trovare alcuni gruppi sacchariferi sia nei confronti dei coltivatori che delle maestranze degli zuccherifici.

Particolarmente grave è la situazione in Puglia, anche a causa dei cali produttivi e dei maggiori costi determinati dallo sfavorevole andamento climatico degli anni 1981-1982 e 1983 e dal diffondersi di alcuni parassiti, per cui la superficie destinata alla bieticoltura, che negli anni scorsi aveva raggiunto e superato i 30.000= ettari, si è ridotta a circa un terzo.

Di conseguenza uno dei quattro zuccherifici che trasformavano la produzione pugliese, quello di Foggia-Incoronata, nel 1983 e nel 1984 è rimasto inattivo, mentre gli altri tre hanno dovuto ridurre i periodi di lavorazione, che prima si erano stabilizzati intorno ai 3 mesi annui.

Questa situazione ha contribuito ad aggravare quella di altre coltivazioni da rinnovo verso le quali gli imprenditori agricoli sono stati costretti a spostarsi (es. pomodoro) nonché dei settori indotti.

D'altra parte, neppure le altre coltivazioni da rinnovo trovano vita facile.

Queste, oltre a maggiori impieghi di lavoro e di mezzi tecnici, richiedono soprattutto più cospicui apporti di acqua irrigua che purtroppo nelle campagne non arriva con la rapidità fatta intravedere, a causa del grande ritardo con cui vengono realizzati e completati i programmi irrigui.

Per cui si pone il dilemma se l'agricoltura pugliese, finora modello di progresso ed operosità, debba ripiegare sul grano e sulle altre colture estensive o se debba mantenere ed ulteriormente estendere quelle coltivazioni che in questi ultimi anni hanno contribuito a migliorare i livelli occupazionali e di reddito sia delle aziende agricole che dei settori ad esse legati.

./.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

- 2 -

3-

Di qui la presente proposta di legge che si propone di promuovere e finanziare una serie di interventi tendenti a favorire in Puglia la coltivazione delle piante da rinnovo, con particolare riguardo per la barbabietola da zucchero.

Questo fine si ritiene possa essere realizzato:

- a) con interventi a favore del settore agricolo, suscettibili di abbassare i costi di coltivazione e nello stesso tempo di migliorare quantità e qualità della produzione;
- b) con interventi nel settore della trasformazione ed in particolar modo in quello saccarifero.

Scendendo nei dettagli si può precisare che gli interventi proposti dovranno attuarsi:


- 1) attraverso contributi sulla spesa richiesta per l'acquisto e la utilizzazione di semi, antiparassitari, diserbanti, acqua irrigua e su quella straordinaria per il trasporto dei prodotti che per carenza o indisponibilità di strutture debbono essere trasformati fuori del territorio della Regione Puglia (art.2);
- 2) mediante contributi per facilitare la meccanizzazione delle aziende che coltivano piante da rinnovo (art. 3);
- 3) intensificando gli interventi suscettibili di evitare o limitare gli attacchi dei nematodi, dei pericolosissimi parassiti dei quali di recente è stata rilevata una crescente e preoccupante diffusione (art. 6);
- 4) con contributi alle associazioni di produttori che attuano l'assistenza tecnica (art.7);
- 5) con la costituzione di una società saccarifera regionale (o, meglio, interregionale) con capitale pubblico e privato, che dovrà provvedere all'acquisizione e alla gestione di impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle barbabietole e dei prodotti saccariferi (art.5).

Nell'applicazione della legge un ruolo notevole dovrà essere riservato alle Associazioni dei produttori.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della legge che viene proposta si potrà far fronte con le dotazioni annuali previste per l'attuazione di altre leggi regionali.

Il provvedimento, nella competente Commissione consiliare, è stato approvato all'unanimità.

(Antonio Dell'Aquila)



**Consiglio Regionale  
della Puglia**

4ª Commissione Consiliare Permanente  
(Sviluppo Economico)

IV^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N. 73 DEL 16/11/1984

- 1) LA IV COMMISSIONE HA ESAMINATO NELLA/E SEDUTA/E DEL 16/11/1984 I SEGUENTI ATTI ASSEGNATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE, RISPETTIVAMENTE IN DATA 5/12/1983 p.d.l. Dell'Aquila-Rossi "Interventi per favorire il consolidamento e lo sviluppo delle colture da rinnovo e per il potenziamento del settore bieticolo-saccarifero" (atti cons. 338/A)
- 2) DOPO AMPIA DISCUSSIONE, LA IV^COMMISSIONE DECIDE DI ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE A MAGGIORANZA.. SUGLI ATTI DI CUI AL PUNTO 1) , NEL TESTO DI CUI ALL'ALLEGATO CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE DECISIONE.
- 3) LA IV ^ COMMISSIONE , ALTRESI' , ESPRIME LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI :
- =====
- 4) LA PRESENTE DECISIONE E' STATA ADOTTATA CON IL SEGUENTE VOTO DEI COMMISSARI:
- FAVOREVOLE: COLONNA-PICCIGALLO-DELL'AQUILA-MARTELOTTA-DI GIUSEPPE
- CONTRARI:
- DI ASTENSIONE : SILVESTRI
- 5) LA IV^COMMISSIONE HA DESIGNATO QUALE RELATORE IL COMMISSARIO:  
DELL'AQUILA

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n.2/P del 22.1.1985

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 22.1.1985 il seguente atto, trasmesso dalla IV Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 10.12.1984

- P.d.L. Dell'Aquila-Rossi "Interventi per favorire il consolidamento e lo sviluppo delle colture da rinnovo e per il potenziamento del settore bieticolo-saccarifero"

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

favorevoli: Morea, Calvario, Monfredi, Lia, Sala.

contrari:

di astensione:

*Alm*

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

6-

- Art. 1 -  
(Finalità)

Con la presente legge la Regione Puglia promuove e finanzia interventi tendenti a favorire la coltivazione delle piante da rinnovo con particolare riguardo per la barbabietola da zucchero.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

7-

- Art. 2 -

(Interventi a favore delle aziende agricole)

Ai conduttori delle aziende agricole ubicate nel territorio della Regione Puglia che coltivano piante da rinnovo possono essere concessi contributi:

- a) sulla spesa sostenuta per l'acquisto di semi, di diserbanti e di antiparassitari;
- b) sulla spesa sostenuta per prelevare ed addurre acqua irrigua, limitatamente alle aziende non servite da impianti consortili;
- c) sulla spesa di trasporto dei prodotti dai luoghi in cui sono stati realizzati a quelli di trasformazione quando per mancanza o indisponibilità di strutture debbono essere lavorati fuori dal territorio pugliese o in impianti regionali molto distanti, nei casi in cui la distanza sia ragguardevole e la spesa di trasporto incida notevolmente sul risultato economico della coltivazione.

La concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b) è limitata ad una superficie massima di 20 ettari per azienda.

Le colture da rinnovo per le quali possono essere concessi i contributi di cui alle precedenti lettere a), b), c), le zone ed i tipi di intervento e la misura massima del contributo per ettaro coltivato o per quintale di prodotto trasportato, sono indicati un mese prima dell'inizio di ciascuna annata agraria con delibera della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare da fornire entro quindici giorni dalla richiesta.

Per gli interventi previsti dal presente articolo la Giunta regionale si avvale degli Ispettorati Provinciali Agricoltura ai quali è assegnato il compito di ricevimento delle domande, di riscontro della documentazione, di controllo tecnico e di provvedere ai pagamenti sulla base di aperture di credito a favore dei responsabili dei rispettivi uffici provinciali.

Il controllo tecnico, anche con esame a campione, può essere affidato all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia.

Le domande con i relativi documenti possono essere presentate anche in forma cumulativa dalle Associazioni dei produttori competenti per i singoli settori oggetto dell'intervento regolarmente riconosciute ed in tal caso il pagamento dei contributi può essere effettuato con un unico mandato da emettere a favore della Associazione delegata dai produttori.

Alle Associazioni dei produttori, a titolo di rimborso spese, è corrisposto il 3% dell'importo dei contributi relativi alle pratiche trattate.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

8

- Art. 3 -

(Contributi per la meccanizzazione aziendale)

La concessione del contributo in conto capitale del 30%, alternativo rispetto al prestito agevolato previsto dall'art.8 della l.r. 29/6/1979, n.38, è esteso a tutte le colture da rinnovo ed a tutti i conduttori singoli o associati, con precedenza per le cooperative e per quelli in possesso della qualifica di coltivatori diretti e delle altre ad esse assimilabili.

Quando le richieste sono avanzate da cooperativa, tale contributo può essere concesso anche per l'acquisto delle trattrici occorrenti per trainare ed azionare le macchine operatrici specifiche.

Agli imprenditori agricoli associati, per l'acquisto delle macchine operatrici di cui al precedente primo comma, nella parte di spesa non coperta dal contributo, può essere concesso il prestito ad ammortamento quinquennale a tasso agevolato con il concorso regionale sugli interessi previsto dalla l.r.29/6/1979 n.38.

Le caratteristiche e le capacità lavorative delle macchine per il cui acquisto possono essere concessi i benefici previsti dalla presente legge debbono essere proporzionate alla superficie e alle esigenze specifiche di coltivazione delle aziende singole o associate.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

9-

- Art. 4 -

(Esposizioni debitorie delle cooperative di servizi)

Alle cooperative e loro Consorzi ed agli altri organismi associativi di produttori agricoli che gestiscono servizi relativi alle colture da rinnovo che si sono venuti a trovare in difficoltà in seguito a notevoli contrazioni della superficie coltivata o a causa della siccità o di altre calamità del triennio 1982-1984, la Regione concede un concorso negli interessi sui mutui a tasso agevolato con ammortamento fino a cinque anni e di ammontare non superiore all'80% della somma necessaria al risanamento delle esposizioni debitorie derivanti da perdite di esercizio verificatesi nelle annate agrarie 1981/82, 1982/83 e 1983/84.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

10

- Art. 5 -

(Interventi nel settore dell'industria saccarifera)

Allo scopo di contribuire alla riorganizzazione e allo sviluppo dell'industria saccarifera pugliese, l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia, nel rispetto della l.r. 28/10/1977 n.32, può essere autorizzato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, a partecipare alla costituzione di una società saccarifera per azioni, anche a carattere interregionale, a prevalente partecipazione pubblica e/o cooperativa, formata da produttori bieticoli singoli ed associati, da industriali del settore, da altri enti pubblici o privati e da finanziarie pubbliche, per l'acquisizione, l'ammodernamento e la gestione di impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle barbabietole e dei prodotti saccarifera ubicati nella Regione Puglia o comunque interessati alla produzione dell'Italia meridionale.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

*ll*

- Art. 6 -

(Provvedimenti per limitare la diffusione dei nematodi)

La Regione mediante le sue strutture tecniche curerà ogni opportuno intervento diretto a prevenire e combattere la diffusione di nematodi.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

12-

- Art. 7 -

(Provvedimenti per favorire l'assistenza tecnica)

Alle Associazioni bieticole che assumono almeno un agronomo, o un perito agrario o un agrotecnico o un biologo da impiegare nell'attività di assistenza tecnica, è consentita l'utilizzazione di tecnici liberi professionisti agronomi, periti agrari, agrotecnici o biologi, attraverso rapporti convenzionati.

Per l'attività di cui al primo comma è concesso per cinque anni un contributo nella misura massima del 50% degli emolumenti o compensi corrisposti, compresi gli oneri previdenziali e assistenziali.

Può essere assunta una unità ogni 800 ettari di terreno condotti dai produttori associati o per frazione superiore ai 400 ettari.

Alle Associazioni dei produttori o ad organismi tra essi costituiti che rappresentano almeno 8000 ettari di superficie a colture da rinnovo che organizzano il servizio gratuito di analisi della carica cistica dei terreni infestati da nematodi e di accertamento di fertilità del terreno è corrisposto un contributo di avviamento pari al 100% della spesa richiesta per attrezzare ed arredare il laboratorio di analisi, nonchè, per cinque anni, un contributo nella misura massima dell'80% degli emolumenti da corrispondere a due unità lavorative, compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali.

I requisiti tecnici dei laboratori sono stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 8  
(Norma finanziaria)

All'onere derivante dall'applicazione del presente provvedimento per il 1985 si fa fronte attraverso le dotazioni annuali degli appositi capitoli di spesa del Bilancio di previsione della Regione, previsti per l'attuazione delle seguenti vigenti leggi regionali:

- per l'art.2: l.r. n.54/1981 al Cap. 0403020;
- per l'art.3: l.r. n.38/1979 al Cap. 1705200;
- per gli artt. 4 e 5: l.r. n.32/1977 al Cap. 0403220
- per l'art.6: con le normali dotazioni per il funzionamento degli uffici al Cap. 0003020;
- per l'art.7: l.r. n.68/1980 al Cap. 0402100.

Per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti capitoli dei bilanci di previsione annuali della Regione.

*Am*